

LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: IL NUOVO REGIME DI CASSA E L'IMPATTO SULLE RIMANENZE FINALI

di Fabio Balestra

Introduzione

In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2017, le imprese che hanno i requisiti per la contabilità semplificata nel 2016 e li mantengono anche per l'anno successivo, applicheranno automaticamente il **regime di cassa dal 2017**.

L'attuale regime prevede che il reddito sia determinato, anziché partendo dal risultato di bilancio ed apportandovi le variazioni fiscali (come per le imprese in ordinaria), secondo il criterio di competenza, applicando il **nuovo principio di cassa semplificato**.

In particolare, la novità è collegata al fatto che **scomparendo ogni riferimento alle rimanenze iniziali e finali**, ci si imbatte nella problematica della deduzione integrale di un ammontare pari alle rimanenze finali imputate al 31/12/2016 nel periodo d'imposta 2017 con tutte le conseguenze in tema di perdite.

È pur vero, tuttavia, che il nuovo regime potrà venire incontro a quei soggetti che dovevano dichiarare ricavi per competenza sensibilmente più alti rispetto alle effettive somme incassate.

Le novità per le imprese minori: il principio di cassa

L'articolo 18 del DPR 600/73 stabilisce che **rientrano in contabilità semplificata gli imprenditori individuali e le imprese** che nell'anno precedente hanno conseguito **ricavi non superiori a:**

- ✓ 400.000 euro per le prestazioni di servizi;
- ✓ 700.000 euro per le altre attività;

Il regime di contabilità semplificata, precisa l'art. 18, si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi sopra indicati.

Per tali **imprese minori**, la legge di stabilità 2017 introduce il nuovo **criterio di cassa** per la determinazione del **reddito d'impresa** e della **base imponibile dell'Irap**.

L'ingresso nel sistema previsto dal nuovo articolo 66 del TUIR prevede che tale **regime** sarà quello **“naturale” per le imprese minori** che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria.

In pratica, le imprese che hanno i requisiti per la contabilità semplificata nel 2016 e li mantengono per il prossimo anno (ricavi 2016 non superiori alle soglie sopra richiamate) applicheranno automaticamente il regime di cassa nel 2017.

REGIME NATURALE DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPRESE IN CONTABILITA'
SEMPLIFICATA



Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni.

Si ricorda infatti che, a differenza delle imprese che applicano il principio di competenza economica, per i professionisti vale il **principio di cassa**, in base al quale **concorrono alla formazione del reddito i compensi solo se effettivamente incassati nel corso dell'anno**;

Nella stessa logica seguono **le spese** (salvo alcuni casi particolari, quali le quote di ammortamento, i canoni di leasing e la quota del TFR) che possono essere **dedotte solo se effettivamente sostenute (pagate) nel corso del periodo d'imposta**.


NOTA BENE

Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i **contribuenti di modeste dimensioni** che **possono**, però, **scegliere** di considerare quale **data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini Iva**.

Il calcolo per la determinazione del reddito d'impresa può essere determinato attraverso la seguente tabella:

A) RICAVI (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa) + DIVIDENDI E INTERESSI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA
B) - SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO STESSO
= DIFFERENZA TRA A - B
+ VALORE NORMALE DEI BENI DESTINATI AL CONSUMO PERSONALE O FAMILIARE E DEI PROVENTI IMMOBILIARI
= REDDITO D'IMPRESA

In particolare, **continuano ad assumere rilevanza**, con le regole precedenti:

- ✓ le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
- ✓ le minusvalenze e le sopravvenienze passive;
- ✓ gli ammortamenti;
- ✓ gli accantonamenti di quiescenza e previdenza;
- ✓ le perdite di beni strumentali e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività.


Il principio di competenza economica

Il punto 3) dell'art. 2423 bis c.c. stabilisce che *“si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”*.

Il principio di competenza economica postula la *“correlazione dei valori in unità economica”*; richiede cioè che alle **utilità consumate** in un determinato periodo **siano contrapposte le utilità prodotte**.

In particolare, il principio di competenza è fortemente subordinato a quello della prudenza.

Ne rinviene che:



Si possono avere, pertanto, costi e ricavi pagati o incassati nello stesso esercizio in cui si ha la competenza economica: si dice allora che **competenza economia e manifestazione finanziaria coincidono**.

Si possono però avere anche:

- costi pagati e ricavi incassati in un esercizio precedente rispetto a quello di competenza economica: si dice allora che la **manifestazione finanziaria è anticipata rispetto alla competenza economica**;
- costi pagati e ricavi incassati in un esercizio successivo rispetto a quello di competenza economica: si dice allora che la **manifestazione finanziaria è posticipata rispetto alla competenza economica**.

L'impatto delle novità fiscali sulle Rimanenze di magazzino


La legge di bilancio 2017 in base al nuovo sistema, cioè seguendo il principio di cassa, dispone che il reddito determinato sia *“ridotto dell'importo delle rimanenze finali... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza”*.

In pratica, nel corso dell'esercizio, i **costi** relativi all'acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo, di merci, di semilavorati, ecc., sono rilevati in appositi conti, accesi ai **componenti negativi di reddito**.

Allo stesso modo, i **ricavi** scaturenti dalle correlate operazioni di vendita vengono pure iscritti in conti specifici accesi ai **conti positivi di reddito**.

Secondo il **principio di competenza**, se in chiusura dell'esercizio non tutte le materie e le merci acquistate sono state utilizzate nel processo produttivo, cedute a terzi, o non tutti i beni prodotti sono stati venduti, **una parte dei costi d'acquisto non trova reintegrazione nei ricavi di vendita e deve, pertanto essere rinviata al futuro**.

COSTO D'ACQUISTO RIMANENZE > RICAVI CORRELATI ALLA VENDITA
DELLE RIMANENZE



DIFFERENZA DA IMPUTARE NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
(COSTO DI COMPETENZA DEGLI ESERCIZI FUTURI)

Il procedimento che permette di rinviare un costo negli esercizi futuri di competenza economica prende il nome di "**capitalizzazione**".

In pratica, capitalizzare (o patrimonializzare) un costo significa stralciarlo **dai componenti negativi di reddito dell'esercizio in cui si è rilevata la manifestazione finanziaria e rinviarlo agli esercizi futuri**, ove il correlato fattore produttivo parteciperà alla formazione del risultato economico nella misura in cui avrà ceduto la propria utilità all'attività d'impresa (principio di competenza).



PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

REALIZZATO ATTRAVERSO IL PROCESSO DI CAPITALIZZAZIONE
DELLE RIMANENZE

Nello schema di **Stato Patrimoniale civilistico**, le rimanenze fanno parte della macroclasse C.I dell'attivo circolante e sono suddivise nelle seguenti voci:

- C) Attivo Circolante
 I – Rimanenze:
1. materie prime, sussidiarie e di consumo;
 2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 3. lavori in corso su ordinazione;
 4. prodotti finiti e merci;
 5. acconti...

Nello schema di **Conto economico civilistico**, le stesse **concorrono alla formazione del reddito** d'esercizio **attraverso la variazione intervenuta** nel loro valore **rispetto all'esercizio precedente**, ossia attraverso la somma algebrica fra le rimanenze iniziali e quelle finali del periodo.

- A) Valore della produzione
 ...
 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

 B) Costi della produzione
 ...
 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Contabilmente, il procedimento di capitalizzazione delle rimanenze avviene attraverso la seguente scrittura:

31/12/X	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
S.P., A, C.I.1	Materie prime	X	
C.E., B.11) (-)	Materie prime c/rimanenze finali		X

I conti accesi ai costi sospesi (sezione dare) affluiscono nell'attivo dello stato patrimoniale (area C. I., voci 1, 2, 3, e 4); le rimanenze di magazzino, infatti costituiscono elementi attivi del patrimonio aziendale.

I conti deputati ad accogliere le rettifiche di costo (sezione avere), invece, alimentano il conto economico e affluiscono, secondo l'oggetto, nell'area del "Valore della produzione" (voci A.2 e A.3), con segno positivo, o nell'area dei "costi della produzione" (voce B.11) con segno negativo.

Nota Bene

Le rimanenze sono iscritte al **minore** tra **costo** di acquisto o di produzione e **valore di realizzazione** desumibile dall'andamento di mercato.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE IN CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti



Rimanenze finali > Esistenze iniziali



aumenta il valore della produzione



Rimanenze finali < Esistenze iniziali



diminuisce il valore della produzione

Costi della produzione

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo



Rimanenze finali > Esistenze iniziali



diminuisce il valore della produzione



Rimanenze finali < Esistenze iniziali



aumenta il valore della produzione

Le problematiche connesse

all'adozione del principio di cassa

Il regime di cassa applicabile dalle imprese minori dal 1° gennaio 2017 potrebbe creare non poche problematiche in base a determinate situazioni.

Il problema più rilevante è costituito dalla **deduzione integrale** delle **rimanenze finali** nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa o per meglio dire il criterio misto di cassa e competenza e cioè il 2017.

In pratica le rimanenze di merci al termine del 2016 dovranno essere considerate in deduzione quale costo, in un'unica soluzione, all'inizio dell'anno 2017 e tutto ciò potrebbe comportare il fatto che il **primo esercizio (2017) chiuda in perdita** non utilizzabile per incapienza di reddito e non riportabile.

COSTO DELLE RIMANENZE ANNO 2016



IMPUTABILE TOTALMENTE ALLA FINE
DEL 2017

L'effetto potrebbe essere dunque un 2017 in forte perdita (peraltro non utilizzabile negli esercizi successivi) con imposte assenti e un 2018 con un reddito elevato e un conseguente carico fiscale di notevole impatto.

In virtù delle conseguenze che si riproducono per le imprese che nel 2016 chiudono con ingenti quantità di magazzino, appare, pertanto **auspicabile l'estensione alle imprese in contabilità semplificata del regime previsto per i contribuenti "forfettari"**, che possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d'imposta successivi ma non oltre un quinto e riportarle in avanti senza limitazioni se sono prodotte nei primi tre anni di attività.

Diversamente, se si desidera mantenere la stratificazione del magazzino occorre optare per la contabilità ordinaria dal 2017.

Inutile dire che in merito occorreranno chiarimenti puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate visto che il nuovo principio di cassa applicato alla contabilità

semplificata è da considerarsi come una piccola rivoluzione copernicana soprattutto per quanto concerne l'eliminazione del magazzino che fino a "ieri" era considerato come pulsante di ogni attività.

24 gennaio 2017

Fabio Balestra